

ALLEGATO A

Testo dell'art. 12 del "Regolamento di attuazione della classificazione acustica del territorio dei Comuni dell'Area Bazzanese" con modifiche evidenziate in rosso ed emendamenti in blu

Art. 12. REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE

1. Le attività temporanee che comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi (ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h della Legge 447/95, dell'art. 11 della L.R. 9/05/2001 n. 15 e della Delibera G.R. n. 45/2002) possono essere autorizzate anche in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di rumorosità.

Tali attività sono: cantieri edili, luna park, manifestazioni musicali, manifestazioni popolari, altre attività con carattere temporaneo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, **attività agricole ed esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano il carattere della temporaneità.**

A tal fine valgono le seguenti definizioni:

- a. **attività temporanea:** qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito;
- b. **attività agricola:** attività svolta nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola;
- c. **cantiere temporaneo o mobile:** organizzazione di persone, impianti ed attrezzature, che opera internamente o esternamente agli edifici, finalizzata all'attività di ripristino di zone del territorio e movimenti terra, di costruzione e manutenzione di edifici, di infrastrutture, di sottoservizi e similari, ecc., esercitata in modo non permanente in un determinato sito;
- d. **cantiere interno:** cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in un edificio abitativo;
- e. **cantiere esterno:** cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in uno spazio aperto oppure in un edificio disabitato o in corso di costruzione;
- f. **manifestazione temporanea:** attività temporanea riguardante i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che produce inquinamento acustico;
- g. **manifestazione temporanea in sito dedicato:** manifestazione temporanea svolta in un sito individuato dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo destinato;
- h. **manifestazione temporanea in sito occasionale:** manifestazione temporanea svolta in sito diverso da quelli individuati dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo occasionalmente destinato per alcuni periodi dell'anno;
- i. **ricettore:** edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane;
- j. **ricettore sensibile:** edificio sanitario (ospedale, casa di cura, ecc.) o edificio scolastico e relative aree di pertinenza, se destinate alle attività didattiche;
- k. **sito:** singola area del territorio comunale interessata da possibili effetti di disturbo prodotti da una o più attività rumorose temporanee ivi esercitate;
- l. **vincolo:** valore relativo alla durata e al limite orario delle attività rumorose temporanee e al numero massimo di manifestazioni temporanee ammesse in un sito.

2. Il presente regolamento stabilisce le norme, nell'ambito del solo territorio comunale, per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni in deroga.

Sono pertanto escluse dall'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento le attività di cui sopra qualora diano luogo ad immissioni sonore nell'ambiente conformi ai limiti della classificazione acustica.

3. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, ed in particolare sulla definizione di orario diurno e notturno, si precisa quanto segue:

~~Attività temporanea: — qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito~~

Orario Diurno: dalle ore 06.00 alle ore 22.00

Orario Notturno: dalle ore 22.00 alle ore 06.00

4. Per le infrazioni alle norme di cui segue è ammessa l'oblazione laddove indicata. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 CP e quanto previsto dall'art. 10 della L. 47/1995 per l'inosservanza di provvedimenti contingibili e urgenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene e di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

CANTIERI EDILI

5. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana (D.M. 28.11.1987, n. 588, D.L. n. 135 del 27.1.1992 e dal D.L. n. 137 del 27.1.1992). All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno. In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della L. 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

6. ~~L'attività dei cantieri deve essere svolta nei giorni feriali (dal lunedì al sabato) nel rispetto della fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 20.00.~~

L'attivazione delle macchine rumorose di cui sopra ed in genere la esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi nelle seguenti fasce orarie feriali:

- dalle ore 08.00 alle ore ~~12.30~~ 13.00;

- dalle ore ~~14.00~~ 15.00 alle ore 19.00;

Il limite massimo fissato di immissione è $LA_{eq} = 70 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura (TM) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ~~ad edifici con ambienti abitativi ai ricettori.~~

~~Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, ovvero, dalle ore 7.00 alle ore 8.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, con tempo di misura $TM \geq 10$ minuti, in facciata ai ricettori, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.~~

7. In caso di cantieri di manutenzione straordinaria o ristrutturazione, il limite massimo nelle fasce citate è fissato in 65 dB(A), misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.
8. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in

- materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- b. venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.
9. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
10. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva.
11. Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. **Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica o extra didattica.**
12. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 20 gg. prima dell'inizio dell'attività. La domanda deve essere corredata della documentazione di cui all'allegato 1. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 30 gg dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.
13. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuato, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico, **almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività** con le modalità previste nell'allegato 2, corredata dalla documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA entro 30 giorni dalla richiesta.
- 13-bis In caso di lavori di manutenzione delle strade e/o di realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, reti telefoniche, ecc.) di durata del singolo cantiere non superiore a 7 giorni lavorativi, le imprese possono presentare, con le modalità di cui all'allegato 1-bis, allo SU, e ad Arpae, per conoscenza, almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività, una comunicazione, finalizzata ad un'autorizzazione in deroga di carattere generale, per tipologia di cantiere, di validità annuale ovvero per tutta la durata dell'appalto, qualora superiore, allegando la documentazione in esso prevista, redatta da un Tecnico competente in acustica. I lavori si intendono autorizzati se entro 45 giorni dalla comunicazione non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Comune e ad Arpae, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili. Qualora, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione dei singoli siti di svolgimento delle attività (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia stimato un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a trasmettere allo SU e ad Arpae, per conoscenza, almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività, una comunicazione integrativa, redatta da un Tecnico competente in acustica, in cui vengono indicati la collocazione dello specifico cantiere, i livelli sonori attesi al/ai ricettori più esposti, la durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori previste per contenere l'impatto acustico. L'attività può svolgersi se entro 10 giorni dalla comunicazione integrativa non intervengono richieste di ulteriori integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.**

14. Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione previsionale d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

ATTIVITÀ AGRICOLE

15. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della legge le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili. Resta inteso che le emissioni sonore derivanti dalle attività citate dovranno essere in ogni caso minimizzate, per quanto tecnicamente e operativamente possibile.

15-bis Non rientrano nelle attività di cui al precedente punto 15. le attività agricole in postazione fissa, seppur svolte temporaneamente e per esigenze stagionali (irrigazione, essiccazione cereali, ecc.), anche se esercitate con macchinari mobili. Ad esse si applicano i limiti assoluti e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Per queste attività è possibile presentare allo SU apposita istanza di deroga ai limiti acustici, secondo quanto segue:

- in caso di installazione di macchine/impianti a distanza inferiore a 200 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'eventuale deroga è concedibile anche attraverso la definizione di modalità e tempi di utilizzo (orari e numero massimo di giorni in una stagione), sulla base delle specifiche caratteristiche dell'attività in oggetto e del sito in cui si svolge;
- in caso di installazione delle suddette macchine a distanza inferiore a 50 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'istanza deve essere corredata da valutazione previsionale dell'impatto acustico prodotto e l'eventuale deroga è comunque limitata al periodo di riferimento diurno.

MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

16. Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.
17. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. n. 20/2000 devono rispettare i limiti indicati nella tabella 1 seguente. La tabella fornisce anche la durata degli eventi e il numero giornate massime previste.

Tab. 1: aree di cui all' art.4 co.1, lett.a) della L. 447/95 ⁴

(art. 7 della Relazione Classificazione acustica del territorio dei Comuni dell'area Bazzanese)

Sito	Affluenza	N.Max. di gg	Durata	Limite in facciata LAeq (dB)	Limite in facciata LAS (dB)	Limite orario	Limite per il pubblico LASmax (dB)
Individuazione cartografica	afflusso atteso > 5000 persone	5 6	--- 8h	70	75	23,30 24.00	108
	afflusso atteso > 300 persone	--- 10	4 h	65	70	23,30 0,30 ⁵	108

4 Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc..) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti indicati in tabella.

5 23,30 per feriali e festivi; 0,30 per venerdì e prefestivi

18. I valori di cui alla presente tabella non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.
Nelle altre aree (manifestazioni a contenuta affluenza di pubblico e di breve durata) sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati in tabella 2.
19. L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.
In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti deve essere rispettato il limite acustico di 108 dB(A) L_{ASmax} da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa.
Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97.
20. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è, di norma, consentito oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nelle tabelle 1 e 2 anche del limite di esposizione per il pubblico.
In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) L_{ASmax}, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

Tab. 2

Cat	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N.max. Di gg/anno	Limite in facciata L _{Aeq} (dB)	Limite in facciata L _{AS} (dB)	Limite Orario	Limite per il pubblico L _{ASmax} (dB)
1	Concerti all'aperto	> 1.000	4 h	6 3 (non consecutivi)	95	100	23,00	108
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	> 1.000	4 h	15 10	70	75	24,00 23,00	108
3	Concerti all'aperto	> 200	4 h	10 6 (non consecutivi)	85	90	23,00	108
4	Discoteche e similari all'aperto (cinema all'aperto, etc.)	> 200	4 h	30 16 (non consecutivi)	70	75	23,30	108
5	Attività musicali o di spettacolo all'aperto quali ad es. cinema, pianobar esercitati a supporto di attività principale	< 200	4 h	30 16	70	75	23,30	108

21. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno ~~45~~ 30 gg. prima dell'inizio come da allegato 3. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.
L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 30 gg dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.
Nel caso in cui la manifestazione venga realizzata nel medesimo luogo e con le stesse modalità dell'anno precedente, alla domanda potrà essere allegata la relazione redatta da un

tecnico competente in acustica ambientale presentata in occasione dell'attività svolte in precedenza e già in possesso dell'amministrazione comunale.

22. Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle 1 e 2 riportate sopra, possono richiedere allo sportello unico autorizzazione in deroga almeno ~~60~~ 45 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 3. **La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica.** L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA entro **30 giorni dalla richiesta.**
23. Nelle aree particolarmente protette di cui alla tabella A del D.P.C.M: 14/11/1997, e specificamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, lo svolgimento di manifestazioni – che devono avere carattere e finalità esplicitamente connessi all'attività insediata in tali aree - deve essere autorizzato in maniera espressa ed è escluso il tacito assenso. **Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.**
24. L'inosservanza delle presenti norme e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni espresse comporta una sanzione amministrativa dal € 258,00 ad € 2.582,00.
Il mancato rispetto degli orari comporterà l'immediata sospensione dell'attività. La ripresa dovrà essere autorizzata con specifico provvedimento.
Il mancato rispetto dei limiti di rumore comporterà la sospensione dell'attività sino all'adeguata insonorizzazione delle attrezzature rumorose.
In caso di recidiva la sanzione amministrativa va da € 517,00 ad € 10.329,00 e può essere prevista la sospensione della licenza di esercizio.
Nella cartografia del Piano di Classificazione acustica sono riportate le aree per manifestazioni temporanee per le quali è stata verificata l'idoneità. La svolgimento di manifestazioni in tali aree richiede comunque la presentazione della richiesta dell'autorizzazione di cui al comma 21.
Per tutte le altre aree, la richiesta di autorizzazione deve essere corredata dalla verifica di compatibilità acustica, con particolare riferimento alla distanza da ricettori sensibili (ospedali, case di cura e di riposo, ecc.).
Nei siti occasionali deve essere esposta con evidenza, ai fini dell'informazione al pubblico, copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia della manifestazione, durata, orari e limiti di rumore.
È vietato iniziare le attività che comportano l'utilizzo di sorgenti sonore o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

ALTRE ATTIVITÀ TEMPORANEE

25. Ricadono in questo comma tutte quelle altre attività con caratteristiche occasionali, non contemplate esplicitamente nei commi precedenti del presente articolo, quali il taglio dell'erba, lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni che comportano l'impiego di martelli demolitori, smerigliatrici e altri attrezzi rumorosi, la comunicazione a mezzo altoparlanti, l'impiego di particolari attrezzature in agricoltura quali cannoncini antistorno e cannoni per la difesa dalla grandine, ecc.
Si tratta di attività che operano per più ore al giorno nello stesso territorio.
Le attività in questione (elencate nel seguito) devono comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore, per la salvaguardia delle salute pubblica.
L'impiego di tali sorgenti sonore, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento, si intende autorizzato in deroga e non si applicano dunque i limiti assoluti stabiliti dalla classificazione acustica comunale ed i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, a condizione che vengano utilizzate macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e che siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo.

MACCHINE DA GIARDINO E ATTREZZATURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE

26. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio o lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio o per lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

ALTOPARLANTI

27. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore ~~8.00~~ 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore ~~15.00~~ 16.00 alle ore 19.00.

CANNONCINI ANTISTORNO E ALTRI DISSUASORI SONORI PER VOLATILI

28. L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo > 3 min.;
 - altri tipi di dissuasori: tempi di funzionamento/pausa adeguatamente scelti al fine di ridurre il disturbo arrecato alle residenze più prossime;
 - ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo/~~altoparlante~~ non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m. ~~per i cannoncini antistorno e non inferiore, di norma, a 100 metri per gli altri dissuasori (esclusi gli edifici di proprietà di chi utilizza i dissuasori stessi);~~
- In caso di più dispositivi posti a distanza ravvicinata, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati, in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricettore sia comunque ≥ 3 minuti.

CANNONI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE

29. L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva anti-grandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
- fascia oraria : divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine
 - ubicazione del dispositivo : il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi;
 - Periodo di utilizzo dei dispositivi : dal 1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno;

VENTOLE ANTIBRINA

- 29-bis Eccezionalità meteo-climatiche possono giustificare l'utilizzo di tali particolari macchinari finalizzati alla protezione delle colture anche nell'orario 22.00 – 6.00, senza necessità di presentare richiesta di autorizzazione in deroga, a condizione che vengano utilizzate macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e che siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo.

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

- 29-ter L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione del verde pubblico (sfalciò dell'erba, potature, ecc.) è di norma consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
- L'uso di macchine ed impianti rumorosi per il lavaggio/pulizia di strade e aree pubbliche e le attività connesse alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati (svuotamento dei contenitori,

compattazione dei rifiuti, lavaggio/igienizzazione contenitori stradali, ecc.) sono di norma consentite nei giorni feriali, compreso il sabato.

MISURAZIONI E CONTROLLI

30. Per le attività di cantiere, il LAeq, come definito dal D.P.C.M. 16/03/1998, è misurato per un tempo di misura $TM \geq 10$ minuti, in ambiente esterno, in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico.

Per le manifestazioni, i parametri di misura riportati nelle tabelle 1 e 2 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

a) LAeq, come definito dal D.P.C.M. 16/03/98, TM (tempo di misura) $\geq 10'$; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata.

b) LAs, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica.

Per la verifica del limite di esposizione pari a 108 LASmax, la misura va effettuata in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico, seguendo le medesime modalità indicate al precedente punto 2).

Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive).

L'attività di controllo è demandata all'ARPA ed al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

31. I titolari di attività temporanee che si prevede debbano superare i limiti massimi di immissione sonora previsti per la classe acustica sono tenuti a presentare al SUAP una domanda per l'autorizzazione alle immissioni sonore in deroga ai limiti assoluti previsti nella classificazione, secondo la modulistica allegata al presente regolamento.
32. In caso di superamento dei limiti massimi previsti dal presente regolamento, comunicati all'Amministrazione Comunale da ARPA e/o dalla competente articolazione della A.S.L., il Responsabile del SUAP può provvedere alla revoca immediata dell'autorizzazione concessa.

Per l'emissione del provvedimento di revoca dovranno comunque essere tenuti presenti i seguenti criteri:

- la misura del valore del superamento dei limiti prescritti,
 - la durata del superamento;
 - l'area di destinazione d'uso del territorio;
 - altri controlli in cui si è verificato il superamento dei limiti prescritti;
 - disagio causato alla popolazione
33. Nel caso in cui l'Autorità di controllo accerti da parte di attività temporanee il superamento dei limiti di legge in mancanza della necessaria autorizzazione in deroga, provvede ad emettere ordinanza di immediata cessazione dell'attività rumorosa fino alla sua regolazione.
34. Qualunque attività tra quelle contemplate:

- a. superi i limiti massimi assoluti di immissione sonora previsti nella classificazione, senza aver richiesto l'autorizzazione del Sindaco, ove necessaria, è punita con l'ammenda da €. 250 a €. 2.500;
- b. superi i limiti stabiliti nell'autorizzazione di cui al presente regolamento è punita con l'ammenda da €. 100 a €. 1.500, indipendentemente da eventuali provvedimenti amministrativi adottati dal Sindaco.

ALLEGATO 1 – bis

CANTIERI

Allo Sportello Unico del Comune di

Io sottoscritto _____

nato a _____; il _____

residente a _____ in via _____ n. _____

in qualità di _____

della _____

Sede legale in _____ Via _____

Iscrizione alla CCIAA _____

C.F. o P.IVA _____

COMUNICO

ai fini dell'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001, l'attivazione
l'attivazione di un cantiere :

- ☐ per la manutenzione delle strade
- ☐ per la realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie,reti elettriche, ecc.)

con sede in Via _____ n. _____

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

Ulteriori specificazioni sulle aree interessate (se disponibili)

A tal fine allego alla presente una valutazione previsionale di impatto acustico, ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. n. 673/2004, redatta da un Tecnico competente in acustica, per il/i cantiere/i tipo, in cui:

- vengono descritte le attività di cantiere e la durata complessiva; vengono individuate le lavorazioni effettuate ed i macchinari utilizzati, con le durate temporali ed i corrispondenti livelli di potenza sonora LW (o di potenza sonora per unità di superficie, in caso di sorgenti

“areali”) oppure livelli sonori LP a distanza nota, misurati e/o stimati e/o dedotti da dati di letteratura o da specifiche banche-dati;

- vengono stimati, sulla base di adeguate simulazioni modellistiche, i livelli sonori LAeq, su base temporale pari a 10 minuti in corrispondenza delle fasi di lavoro maggiormente impattanti, nelle aree interessate dalla rumorosità del cantiere [curve isolivello a 4 m dal suolo ad intervalli di 5 dB(A): 60, 65, 70, 75, 80, 85 dB(A)];
- vengono individuate le distanze dall'area di cantiere entro cui è atteso un livello sonoro LAeq (su 10 minuti), prodotto dalle attività dello stesso:
 $70 \text{ dB(A)} < \text{LAeq} \leq 80 \text{ dB(A)}$
 $\text{LAeq} > 80 \text{ dB(A)}$;
- vengono elencati tutti gli accorgimenti tecnico-procedurali che saranno adottati al fine del contenimento del disturbo.

Dichiaro che, al fine di contenere il disagio arrecato ai residenti nelle aree interessate, i medesimi verranno informati con congruo anticipo circa lo svolgimento e la durata delle attività di cantiere attraverso appropriate azioni di informazione.

Per tutto il periodo sopra indicato, mi impegno a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Comune e ad Arpa, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili.

Qualora, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione delle singole aree in cui le attività di cantiere verranno svolte (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia ragionevole stimare un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, mi impegno ad integrare la documentazione in allegato alla presente, con una specifica comunicazione, redatta da un Tecnico competente in acustica, almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività medesime, in cui verranno indicati la collocazione del cantiere, i livelli sonori LAeq dB(A) attesi al/ai ricettori più esposti e la relativa durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori che verranno messe in atto per contenere l'impatto acustico.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Timbro e firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

In caso di mancata risposta entro 45 gg, la presente richiesta si intende automaticamente accettata